

REGOLAMENTO (CEE) N. 2510/90 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 1990

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, la produzione stimata e, per la campagna 1989/1990, la produzione effettiva, nonché l'adeguamento dell'importo dell'integrazione per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 24 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2249/90 ⁽⁴⁾, ha precisato gli elementi da stabilire in applicazione del sistema dei quantitativi massimi garantiti; che, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, è opportuno fissare la produzione stimata di piselli, fave, favette e lupini dolci, nonché, per la campagna 1989/1990, la loro produzione effettiva e, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, la riduzione dell'integrazione che ne deriva in base ai dati disponibili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, la produzione stimata di piselli, fave, favette e lupini dolci per i quali è prevista l'integrazione è fissata a 4 833 000 t.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 1990.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, la produzione effettiva di piselli, fave, favette e lupini dolci per i quali è prevista l'integrazione è fissata a 4 137 000 t.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, la riduzione da applicare all'importo dell'integrazione è fissata a:

- — 5,90 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette;
- — 6,52 ECU/100 kg per i lupini dolci raccolti in Spagna;

Il prezzo minimo di ogni prodotto è pertanto diminuito di un importo pari all'adeguamento dell'integrazione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1990, pag. 56.